



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 25 – 02 OTTOBRE 2024

Riunione del 25 settembre 2024

02.24.25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI

- Sig. **Antonio FRANZONE** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD VOLLEY PARTINICO
- S.S. **ASD VOLLEY PARTINICO** in persona del Presidente p.t.
- Sig.ra **S. S. M.** in persona degli esercenti la responsabilità genitoriale

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- ***Franzone Antonio, n.q. di Presidente del Sodalizio Asd Volley Partinico, per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 9 e 16, co. 3. Statuto FIPAV; 2, 19, co. 2, lett. a) e b) e 31, co. 1 e 2 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver violato la normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo, tesserando l'atleta S. S. M. con modulo di primo tesseramento del 26 marzo 2024, nonostante l'esistenza del vincolo sportivo di quest'ultima con la società Asd Ats Lupi Pallavolo Partinico.***
- ***Sodalizio Asd Volley Partinico, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 9, 16, co. 3. Statuto FIPAV; 2, 19, co. 2, lett. a) e b) e 31, co. 1 e 2 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver, il proprio Presidente, violato la normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo, tesserando l'atleta S. S. M. con modulo di primo tesseramento del 26 marzo 2024, nonostante l'esistenza del vincolo sportivo di quest'ultima con la società Asd Ats Lupi Pallavolo Partinico.***
- ***S. S. M., in persona degli esercenti la responsabilità genitoriale, per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 10, co. 2, 10 bis e 16, co. 3. Statuto FIPAV;***



19, co. 2, lett. a) e b), 30 e 31, co. 1 e 2 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver violato la normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo, tesserandosi con la società Asd Volley Partinico con modulo di primo tesseramento del 26 marzo 2024, in costanza di vincolo sportivo con la società Asd Ats Lupi Pallavolo Partinico.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dal provvedimento reso in data 15.05.2024 dall'Ufficio Tesseramento a mezzo del quale si evidenziava la sussistenza di un doppio tesseramento in quanto *“l'atleta S. S., n. *****, in costanza di vincolo con la società Asd Ats Lupi Pallavolo Partinico, risulta essere stata tesserata con un primo tesseramento, nella corrente stagione sportiva 2023/24, in data 26/03/2024, dalla società Asd Volley Partinico, con il nominativo di S. S. M., n. *****, con i dati anagrafici esatti”*.

Quanto sopra era stato accertato dal competente Ufficio dopo che il CT FIPAV Palermo aveva confermato che l'atleta aveva partecipato con la Asd Ats Lupi Pallavolo Partinico nella stagione 2022/23 ai campionati Under 13 ed Under 14 e nella stagione 2023/24 ai campionati Under 14 e Under 16.

Per effetto di quanto sopra, l'Ufficio Tesseramento, valutata l'incongruenza delle ragioni addotte dalla Asd Volley Partinico, ritenuta - in ossequio al principio di priorità - la validità del precedente tesseramento effettuato dalla Asd Ats Lupi Pallavolo Partinico, revocava il primo tesseramento ottenuto dalla Asd Volley Partinico, disponeva la correzione dei dati anagrafici dell'atleta e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di propria competenza.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra, la Procura provvedeva ad istruire il procedimento acquisendo tutta la documentazione utile ed all'esito di tale attività istruttoria comunicava agli indagati la conclusione delle indagini e la propria intenzione di procedere al loro deferimento.

In assenza di memorie difensive e di richiesta di audizione da parte degli indagati, la Procura Federale formalizzava il deferimento dinanzi al Tribunale il quale, per l'effetto, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 25.09.2024 da tenersi in modalità videoconferenza.

A ridosso dell'udienza fissata, perveniva da parte del sodalizio incolpato e del legale rapp.te del medesimo una memoria a firma del legale Avv. Gioacchino Lupo, nella quale si contestava la



legittimità e la fondatezza del deferimento atteso che l'atleta, all'atto della richiesta di primo tesseramento, risultava libera e tesserabile nel portale FIPAV e che il sodalizio, non avendo partecipato a campionati federali non poteva essere a conoscenza dell'esistenza del preesistente vincolo con la Asd Ats Lupi Pallavolo Partinico.

Nulla invece perveniva dall'atleta incolpata.

All'udienza del 25 settembre 2024 compariva per la Procura Federale l'Avv. Andrea Gentile il quale illustrava il deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità di tutti gli incolpati e per l'irrogazione di idonea sanzione a carico degli stessi.

Per il sodalizio e per il legale rapp.te p.t. compariva l'avv. Gioacchino Lupo il quale si riportava alla memoria in atti ed alle conclusioni ivi riportate.

Nessuno compariva per l'atleta

IL TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'udienza, si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

* * * * *

Ritiene il Tribunale che la sussistenza del doppio tesseramento, rilevato dal competente Ufficio e prodromico al presente procedimento, risulti per tabulas e che l'irregolarità sia stata comunque riconosciuta anche dal sodalizio incolpato, le cui difese si sostanziano nel rilevare che sul Portale Fipav non risultava alcun vincolo con le esatte generalità dell'atleta, eccependo pertanto che nel caso di specie non possa tecnicamente ravvedersi un'ipotesi di doppio tesseramento; l'unica censura, pertanto, andrebbe rivolta alla Asd Ats Lupi Pallavolo Partinico rea di avere effettuato il precedente tesseramento in modo irregolare (dati anagrafici errati).

L'eccezione però risulta ultronea alla luce dell'oggetto di questo procedimento, non essendo il Tribunale – in questa sede – chiamato a valutare se la decisione dell'Ufficio Tesseramento sia corretta o meno, laddove il sodalizio oggi incolpato avrebbe potuto e dovuto opporre detta decisione nelle opportune sedi, ove ritenuta erronea, iniqua e lesiva delle proprie ragioni.

Per altri versi, è di tutta evidenza che l'errore commesso dal primo sodalizio nell'indicazione dei dati anagrafici dell'atleta, non possa essere da quest'ultima invocato a giustificazione della propria condotta, non potendo la stessa negare di essere a conoscenza del vincolo con quel



sodalizio nelle file del quale ha militato fino a due mesi prima (ultima partita giocata gennaio 2024); la giovane età dell'atleta può tutt'al più legittimare il sospetto che la stessa non fosse a conoscenza delle norme regolamentari, né pertanto consapevole della non ammissibilità del secondo tesseramento, circostanza questa che può tutt'al più interagire con l'entità della sanzione, ma non certo escludere la responsabilità dell'atleta.

Ritiene però il Tribunale che anche il sodalizio non possa nascondersi dietro la suesposta eccezione, non essendo credibile che abbia agito nella convinzione di essere nel giusto, come desumibile dalle stesse informazioni fornite dal sodalizio all'Ufficio Tesseramento in risposta alla richiesta di trasmissione dei documenti dell'atleta. In quel contesto, infatti, il sodalizio evidenziava di aver richiesto lo storico dell'atleta per procedere allo svincolo e di aver poi proceduto al primo tesseramento solo dopo aver constatato che l'atleta non risultava tesserata con altra società.

La dichiarata intenzione di voler procedere allo svincolo o meglio al trasferimento, sempre che ne sussistessero le condizioni, presuppone chiaramente la consapevolezza di un preesistente vincolo, verosimilmente comunicato dalla stessa atleta, non essendo neanche ipotizzabile che la giovane atleta possa aver nascosto o addirittura negato di aver giocato fino a due/tre mesi prima per altro sodalizio, per di più militante nel medesimo circoscritto territorio.

Le ulteriori deduzioni difensive del sodalizio, incentrate su presunti comportamenti controversi imputabili alla dirigenza della Asd Ats Lupi Pallavolo Partinico, risultano chiaramente ultronee ai fini del decidere.

Risulta pertanto accertata la responsabilità dell'atleta e quella del Presidente, cui consegue ex art. 76 Reg. Giur. quella del sodalizio, con conseguente applicazione delle sanzioni indicate nel dispositivo.

P Q M

Il Tribunale delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Franzone Antonio n. q. di Presidente del sodalizio Asd Volley Partinico la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- a carico della Asd Volley Partinico in persona del legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00);



- a carico dell'atleta S. S. M. la sanzione della squalifica per n. 2 (due) giornate
Roma, 01 ottobre 2024

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 02 ottobre 2024